

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 23/06/2020

FATTO

Nel ricorso, il Cliente ha affermato:

- di aver concluso, il 10/05/2010, un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. *375) della durata di 120 mesi;
- che il finanziamento veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 81/120;
- che in relazione a detto contratto, ritiene di aver maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata per complessivi € 2.238,75 come da un chiaro prospetto di calcolo.

Chiede inoltre gli interessi in misura legale sulla somma dovuta, e il rimborso delle spese sostenute per la consulenza legale.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato:

IN FATTO

- che il contratto controverso veniva estinto anticipatamente, con decorrenza 28/02/2017. In tale sede, restituiva € 412,91 a titolo di ratei non maturati;
- con riferimento alle richieste formulate da parte avversa, quanto alle commissioni di gestione – deduce che in sede di conteggio estintivo sono stati già restituiti a tale titolo € 412,91 secondo il criterio IAS39. Con l'intenzione di andare incontro alle esigenze della Cliente rinnova, così come già offerto in sede di risposta al reclamo, la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 994,37;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- per quel che concerne le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria, deduce che le stesse non sono rimborsabili in quanto afferenti rispettivamente all'attività di attivazione ed all'istruttoria del prestito;
- quanto alle commissioni di intermediazione, sono state trattenute al momento dell'erogazione per poi remunerare l'attività del mediatore prodromica alla conclusione del finanziamento e, come tali, non sono restituibili. A comprova dell'effettivo versamento degli importi di tale commissione al mediatore, allega la fattura emessa dall'intermediario del credito e la contabile di bonifico disposta dalla banca;
- con riferimento agli oneri erariali tali spese sono state versate all'erario. Quanto alle spese postali e di notifica si dichiara disponibile a dare prova degli importi riconosciuti ai soggetti notificatori a dimostrazione che trattasi di spese distratte a terzi;
- quanto alle spese assicurative:
 - per il ramo vita, l'assicurazione ha già restituito alla Cliente € 3,82 a titolo di rimborso calcolato secondo i criteri indicati nelle CGA ed accettati dalla Cliente;
 - per il ramo impiego, nessun rimborso è dovuto in quanto l'assicurazione è stata sottoscritta direttamente dallo stesso intermediario quale contraente e beneficiario.

IN DIRITTO:

- ha eccepito in merito alla cogenza della sentenza della Corte di Giustizia n. C-383/18, invocata dal Cliente, per ragioni connesse all'efficacia erga omnes della stessa, nonché per il fatto che le pronunce della stessa non possono dispiegare i loro effetti su rapporti sorti in epoca precedente alla Decisione stessa e che siano già "esauriti". Cita a sostegno Tribunale di Napoli n. 10489/2019 e Tribunale di Monza n. 2573/19. Afferma inoltre:

"La citata sentenza ha statuito che: "[...] l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE [...] deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore [...]".

Orbene, analizzando la motivazione sottesa alla decisione europea, si evidenzia come la stessa non abbia riconosciuto la rimborsabilità di tutti i costi connessi al finanziamento, ma abbia confermato quanto già statuito dalla giurisprudenza (sia nazionale che arbitrale) e confermato dagli orientamenti dell'Organo di Vigilanza, sancendo il diritto del consumatore al rimborso di quei costi la cui natura sia ontologicamente "recurring" e che la banca abbia invece – erroneamente – qualificato ed indicato come costi non ripetibili".

L'intermediario chiede in definitiva il rigetto del ricorso; in subordine, chiede di circoscrivere il rimborso a quanto già offerto in sede di reclamo; in ulteriore subordine, chiede di decurtare quanto già rimborsato.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi up-front e recurring e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito,



compresi i costi up front”; inoltre “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, la medesima decisione citata dispone che “non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, alcuni costi contrattuali accessori sono da considerarsi recurring, mentre altri sono da considerarsi up front.

Pertanto il ricorso merita accoglimento secondo il seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 25.186,39	Tasso di interesse annuale	4,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	255,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	32,50%
Data di inizio del prestito	01/06/2010	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	11,71%

rate pagate	81	rate residue	39	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				300,00	Upfront	11,71%	35,12		35,12
Commissione di attivazione (B)				1.041,02	Recurring	32,50%	338,33		338,33
commissione di gestione (C)				3.702,06	Recurring	32,50%	1.203,17	412,91	790,26
Spese postali e di notifica (F)				71,08	Recurring	32,50%	23,10		23,10
Commissioni di intermediazione (G)				2.692,80	Upfront	11,71%	315,27		315,27
oneri assicurativi ramo vita (E)				351,92	Recurring	32,50%	114,37		114,37
								TOTALE:	1.616,45

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L’importo come sopra calcolato non coincide con la somma originariamente richiesta dal cliente per avere questi applicato il criterio pro rata temporis all’intero ammontare delle commissioni.

Come da orientamento costante, non vengono riconosciute le spese legali stante la serialità della questione.



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.616,45, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA